

CASO 2/2014  
Italia Cup 2013 Laser Radial  
LNI e CN Senigallia  
Timoniere di ITA 204250 c/ Comitato per le Proteste

**Regole 69.1(a), 69.2(a), 65.2, 70.1(a), 63.6, appendice R.2.2(B) del Regolamento di regata ISAF, Punto E.3.3 delle Norme per l'attività sportiva nazionale, Circolare del 14/9/2006 sulle "Procedure per comportamento gravemente sconveniente ai sensi della regola 69 delle RRS".**

*Regola 69.1(a) - Un concorrente non deve tenere un comportamento gravemente sconveniente, inclusi una grave violazione di una regola, o delle buone maniere o dello spirito sportivo, o una condotta che arrechi discredito allo sport.*

*Regola 69.2(a) - Se viene stabilito con pieno convincimento del comitato delle proteste, tenuta presente la serietà dell'imputazione di comportamento sconveniente, che il concorrente ha violato la regola 69.1(a), esso deve alternativamente richiamare il concorrente o infliggere una penalizzazione.*

*Circolare in data 14/9/2006 sulle "Procedure per comportamento gravemente sconveniente ai sensi della regola 69 delle RRS" - La circolare non ha un valore precettivo, ma è piuttosto un ausilio per i Comitati per le Proteste.*

*Punto E.3.3 delle Norme per l'attività sportiva nazionale - La verbalizzazione dell'udienza è richiesta dalla Normativa federale che, sebbene non abbia il valore e la forza delle "regole" (come da definizione del RRS), è nondimeno vincolante per gli organi di regata.*

*Regola 65.2 RRS e appendice R.2.2(B) - Il diagramma dell'incidente può essere utile e talvolta essenziale ("when relevant", dice la regola), quando si discute di incidenti per infrazioni alle regole di rotta.*

*Regola 70.1(a) - Non sono ammissibili in appello contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti accertati.*

*Regola 63.6 - Gli ufficiali di regata, quando rendono una deposizione, non svolgono una funzione di "accusa" e si limitano unicamente a riferire i fatti ai quali hanno assistito; non è illogico che si dia credito ad una fonte imparziale e disinteressata.*

**LA GIURIA D'APPELLO**

composta da Eugenio Torre (Presidente), Marco Alberti, Fabio Donadono (componenti), Anna Maria Bonomo e Giuseppe Russo (componenti supplenti), con Lorena Gucciardi (uditore), ha pronunciato la seguente

### **decisione**

sull'appello in data 25/1/2014 presentato dal timoniere del Laser Radial ITA 204250, avverso la decisione emessa in data 11/1/2014 dal Comitato per le proteste della Italia Cup 2013, organizzata dal 25 al 28/4/2013 da LNI e CN Senigallia, in collaborazione con l'Assolaser, recante la squalifica non scartabile dalle prove 6 e 7 della serie, per asserita violazione della regola 69 RRS.

1. Al riguardo l'appellante riferisce che:

- il CpP, con decisione in data 28/4/2013 squalificava il concorrente da tutte le prove della manifestazione per asserita violazione della regola 69.1;
- la Giuria d'appello, con decisione n. 10 del 28/9/2013, in accoglimento per quanto di ragione dell'impugnativa proposta dall'interessato, annullava la decisione di primo grado con rinvio al Comitato per le Proteste per una nuova udienza e decisione in base alla regola 71.2 RRS, con trasmissione degli atti al Giudice disciplinare sportivo;
- con messaggi di posta elettronica del 9, 14 e 23/12/2013 il Presidente del CpP convocava la nuova udienza confermando la contestazione degli addebiti del 28/4/2013, formulata come segue: "durante la partenza della sesta prova (seconda prova odierna) della classe Radial - flotta gialla due membri del Comitato delle Proteste hanno assistito a quanto segue: il (omissis) timoniere di ITA 204250 allontanava dalla linea di partenza una barca a lui sopravvento spingendola via con il piede, inveendo ed insultando gli altri regatanti a lui vicini".

2. La decisione appellata è del seguente tenore:

Fatti accertati

Durante la partenza della sesta prova diverse barche infrangevano alcune regole e anche nei confronti del sig. (omissis).

Tramite le testimonianze concordi di un membro dell'organizzazione e due giudici possiamo accertare che Ita 204250, durante la partenza della sesta prova, si esprimeva con frasi poco confacenti e con linguaggio scurrile nei confronti di persone ignote.

Le testimonianze e le prove portate non escludono il contatto con altre barche testimoniato dai giudici.

Alla partenza a bordo del gommone di uno dei due testimoni era presente il sindaco di Senigallia. Il primo giorno di regata era comparso sul giornale locale un articolo che riportava di atti di vandalismo che il sig. (omissis) ammette di aver effettuato.

Il comportamento sconveniente del regatante ha contribuito a screditare lo sport della vela a Senigallia al punto che la manifestazione è stata spostata in altra sede.

#### Conclusioni

Il comportamento del (omissis) è ritenuto gravemente sconveniente durante l'arco della manifestazione ed ha riportato discredito allo sport della vela.

#### Regole applicabili 69.1(a)

#### Decisione

DNE per le prove n. 6 e 7 della manifestazione in oggetto.

2.1. In proposito l'appellante lamenta che:

- durante l'udienza non sarebbero stati trattati il presunto atto di vandalismo ed il presunto nesso con l'eventuale spostamento della manifestazione in altra sede (violazione della regola 63.1 RRS);
- la decisione per quanto riguarda il presunto atto di vandalismo non sarebbe basata sulle deposizioni assunte in udienza; l'udienza aveva ad oggetto le presunte infrazioni compiute alla partenza della 6<sup>a</sup> prova; gli atti di vandalismo non potrebbero essere considerati come fatto accertato (violazione della regola 63.6 RRS);
- la decisione non sarebbe sorretta da prove al di là di ogni ragionevole dubbio (violazione del punto 11 della procedura FIV per comportamento gravemente sconveniente ai sensi della reg. 69);
- non sarebbe precisato in cosa è consistito il linguaggio scurrile; la mera violazione delle buone maniere non sarebbe sanzionabile poiché l'appellante non avrebbe offeso nessuno in particolare (violazione del punto 10 della procedura FIV per comportamento gravemente sconveniente ai sensi della reg. 69).

Nel preambolo l'appellante osserva anche che:

- mancherebbe la firma di un testimone;
- il verbale è datato 10/1 anziché 11/1/2014;
- neppure si sarebbe parlato in udienza della presenza sul posto del Sindaco di Senigallia.

2.2. Il Presidente del Comitato per le proteste ha formulato le seguenti osservazioni:

- la presenza del Sindaco di Senigallia all'incidente era stata acclarata fin dalla prima udienza e confermata nella seconda;
- l'episodio di vandalismo, per il quale era anche intervenuta la Polizia, era di pubblico dominio; tale episodio aveva provocato un'udienza della Giuria a seguito della quale il medesimo appellante aveva ammesso l'accaduto, risarcito il danno e chiesto pubblicamente scusa;

- nondimeno gli addebiti all'incoltato consistevano esclusivamente nell'aver allontanato con un piede un'imbarcazione e nell'aver lungamente inveito; l'episodio è stato richiamato come aggravante;
- i testimoni erano i due giudici di regata che avevano riferito il caso ed il rappresentante dell'organizzazione a bordo di un gommone con il Sindaco;
- è stato sentito l'incoltato e due testimoni (un allenatore ed un concorrente) da lui indicati; sono state visionate foto ed un filmato;
- la testimonianza dei giudici e di un membro dell'organizzazione sono state ritenute sufficienti, oltre ogni ragionevole dubbio, a dimostrare i fatti addebitati, posto che l'appellante non ha portato alcuna prova concludente del contrario;
- non è stato possibile individuare le persone coinvolte considerato l'affollamento dell'area di partenza; il contenuto chiaramente offensivo delle imprecazioni profferite dall'incoltato è stato confermato dai giudici e dal membro dell'organizzazione che hanno deposto nella seconda udienza, come già emerso nella prima udienza anche da altra testimonianza.

### 2.3. L'appellante replica che:

- il Presidente del CpP non avrebbe negato il carattere stringato del verbale, nonostante la lunghezza dell'udienza (violazione del punto E.3.3 della Normativa federale per l'attività sportiva nazionale e della decisione della Giuria d'appello sul precedente caso 10/2013);
- mancherebbero nel verbale i recapiti di posta elettronica e telefonici delle parti, nonché il diagramma dell'incidente;
- gli ufficiali di regata che hanno reso testimonianza non si sarebbero trovati nella posizione da loro indicata; altra barca, non quella dell'appellante, sarebbe entrata in collisione con il battello controstarter;
- nessuno dei testimoni ricordava le precise parole urlate dall'incoltato, salvo i due testimoni portati dal medesimo che ricordavano la parola "incompetente";
- nessuna documentazione sorreggerebbe le accuse dei giudici di gara che hanno testimoniato;
- l'atto di vandalismo è riportato tra i fatti accertati e non tra le considerazioni per la quantificazione della penalità, di cui non vi è traccia; l'incoltato non avrebbe potuto difendersi da tali accuse; non esisterebbe alcun verbale di udienza in ordine all'episodio di vandalismo; le affermazioni del Presidente del CpP in ordine a tale episodio sarebbero diffamatorie;
- dalle espressioni usate nel descrivere i fatti accertati emergerebbe che il CpP ha negato l'evidenza in ordine all'infondatezza delle proprie accuse;
- la decisione sarebbe basata su deposizioni acquisite nella prima udienza, annullata dalla Giuria d'appello;

- il Presidente del CpP, nelle sue osservazioni, non chiede né la conferma né la correzione della decisione ai sensi della regola 70.2 RRS.

3. Sull'argomento si osserva quanto segue.

3.1. Giova premettere che la circolare in data 14/9/2006 sulle "Procedure per comportamento gravemente sconveniente ai sensi della regola 69 delle RRS" non ha un valore precettivo, ma è piuttosto un ausilio per i Comitati per le Proteste nella trattazione delle azioni in base alla regola 69.

3.2. La regola 69.2(c) RRS prevede che "se viene stabilito con pieno convincimento del comitato delle proteste, tenuta presente la serietà dell'imputazione di comportamento sconveniente, che il concorrente ha violato la regola 69.1(a), esso deve alternativamente: (1) richiamare il concorrente, o (2) infliggere una penalizzazione ....". La FIV non ha apportato modifiche a questa prescrizione.

Nella specie il Comitato ha fondato il proprio convincimento sulla base di testimonianze dalle quali emergeva che; "ho visto ... in piedi sulla sua imbarcazione allontanare le altre barche con il piede e l'ho sentito inveire nei confronti di altri regatanti", "ho sentito urla e impropri identificando come autore ....".

L'uso di eufemismi nella decisione per descrivere i fatti accertati non esclude che il comportamento complessivo dell'incolpato è stato percepito da una pluralità di persone, non qualificabili come "parti interessate" in base al Regolamento, come effettivamente aggressivo e offensivo, concretizzando azioni lesive non solo e non tanto delle buone maniere, che peraltro pure rientrano espressamente nell'ambito applicativo sanzionato dalla regola 69.1(a) RRS.

La impossibilità di identificare le persone "ignote" coinvolte non esclude che le azioni compiute dall'incolpato siano state indirizzate contro altri regatanti.

3.3. E' pacifico che la contestazione degli addebiti e l'udienza non si sono riferiti a presunti atti di vandalismo imputabili all'appellante.

Vero è piuttosto che la decisione fa riferimento ad un articolo di stampa, quale elemento storico idoneo a caratterizzare e qualificare meglio il clima che fa da contorno alla vicenda oggetto della procedura.

Orbene la circostanza che sul giornale locale sia stato pubblicato un determinato articolo di stampa costituisce un fatto di pubblico dominio, almeno nella comunità locale e segnatamente nell'ambiente di quella manifestazione, che non richiede una specifica dimostrazione.

3.4. Del pari può essere considerata come notoria la circostanza, peraltro già emersa nella precedente fase della procedura, che il Sindaco di Senigallia ha assistito da un gommone all'accaduto.

3.5. Alla luce di tali elementi, il “pieno convincimento” raggiunto dal CpP risulta immune dai vizi dedotti.

E’ appena il caso di osservare che, in base alla regola 63.6 RRS, gli ufficiali di regata, quando rendono una deposizione, non svolgono una funzione di “accusa” e si limitano unicamente a riferire i fatti ai quali hanno assistito. Pertanto non è illogico che si dia credito ad una fonte imparziale e disinteressata.

3.6. Né la decisione è invalidata dalla collocazione tra i “fatti accertati” di alcuni particolari che rappresentano piuttosto delle “conclusioni”, quali il riferimento al comportamento sconveniente del regatante che ha contribuito a screditare lo sport della vela a Senigallia al punto che la manifestazione è stata spostata in altra sede.

Il giudizio espresso in primo grado non è sindacabile nel merito innanzi alla Giuria d’appello.

3.7. La regola 63.1 RRS non è richiamata dalla regola 69.2(b) tra le disposizioni applicabili in caso di azione per comportamento gravemente sconveniente.

Si applica, in sua vece, la regola 69.2(a) che contempla appunto il potere del CpP di convocare all’uopo l’udienza.

3.8. La regola 63.6 RRS prevede l’obbligo del CpP di assumere le deposizioni delle parti e dei testimoni disponibili e disciplina le modalità di acquisizione delle prove, sulle quali il CpP deve poi determinare i fatti e fondare la sua decisione.

Tali formalità risultano osservate, come anche attestato con il “modulo di controllo svolgimento dell’udienza”.

La regola in esame non contempla il dovere di verbalizzare le testimonianze.

3.9. Vero è piuttosto che la verbalizzazione è richiesta dalla Normativa federale che, sebbene non abbia il valore e la forza delle “regole” (come da definizione del RRS), è nondimeno vincolante per gli organi di regata.

Orbene il punto E.3.3 delle Norme per l’attività sportiva nazionale prevede in particolare che il Comitato per le Proteste deve: “... b) compilare in ogni sua parte e far firmare ove richiesto l’apposito Verbale Guida per le Udienze, predisposto e fornito dalla FIV, indicando anche i nominativi, gli indirizzi e-mail (obbligatorio) e postali se disponibili, nonché i numeri telefonici di tutte le *parti* e del Presidente del Comitato per le Proteste ; c) predisporre un diagramma, preparato o confermato dal Comitato per le Proteste stesso quando sia rilevante, con l’indicazione delle posizioni e delle rotte di tutte le barche implicate, della rotta per la prossima *boa* e della sua parte obbligatoria, della forza e direzione del vento e, qualora sia rilevante, della profondità dell’acqua e della direzione e velocità di un’eventuale corrente ...”

Il verbale dell'udienza svolta a Ravenna risulta compilato e disponibile, contrariamente a quanto verificatosi in occasione della prima udienza.

La seconda udienza ha avuto una durata significativa, tale da consentire un esame accurato e ponderato del caso, contrariamente a quanto verificatosi nell'udienza di Senigallia che risultò veloce e frettolosa.

Orbene il verbale in questione, nonostante la sua stesura sintetica e riassuntiva, consente di comprendere sufficientemente, alla luce anche delle precisazioni fornite nelle osservazioni del Presidente del CpP, gli elementi essenziali presi in considerazione per la decisione.

3.10. Né può inficiare il giudizio del CpP la mancanza nel verbale di informazioni accessorie, quali indirizzi email e numeri telefonici, che hanno unicamente lo scopo di agevolare le attività in vista di un eventuale appello.

3.11. Il diagramma dell'incidente, previsto anche dalla regola 65.2 RRS e dall'appendice R.2.2(B), può essere utile e talvolta essenziale ("when relevant", dice la regola), quando si discute di incidenti per infrazioni alle regole di rotta, laddove nella specie le violazioni addebitate all'appellante sono di altra natura.

3.12. In base alla regola 70.1(a) non sono ammissibili in appello contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti accertati.

3.13. La sottoscrizione di un testimone non è prevista dalle regole come requisito necessario della deposizione.

3.14. L'erronea indicazione della data non incide sulla validità del verbale, trattandosi di mero errore materiale facilmente riconoscibile.

3.15. Il richiamo da parte dell'appellante alla regola 70.2 RRS non è pertinente in quanto la richiesta da parte del CpP di conferma o correzione della decisione è uno strumento diverso dall'appello in base alla regola 70.1 RRS. come è reso evidente dalla regola 70.3 RRS e dall'appendice R1 e R2.3. Nella specie le osservazioni del CpP sono ovviamente formulate in base all'appendice R4.1 e non alla regola 70.2 RRS.

4. In base all'appendice A11, la sigla da registrare in classifica va corretta in DGM, fermo restando il punteggio.

#### **Per questi motivi**

la Giuria d'appello respinge l'appello proposto e conferma la decisione impugnata, con assegnazione all'appellante di DGM nelle prove 6 e 7 della serie, e dispone altresì la trasmissione a cura della Segreteria della presente decisione al Giudice disciplinare sportivo.

Così deciso in Genova in data 10 maggio 2014

f.to Eugenio Torre, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale

